



Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi

Protocollo d'intesa

Le parti

Visto quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Preso atto di quanto previsto dal decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 241 e dall'articolo 57, comma 21, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.

CONSIDERATO

Che il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 articolo 16 prevede:

- al comma 4 che le Amministrazioni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.
- al comma 5 che, in relazione ai predetti processi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per l'erogazione di premi al personale. I conseguenti risparmi, rispetto a ciascun esercizio ed a ciascuna delle voci di spesa previste nei piani, accertati dai competenti organi di controllo, costituiranno l'ammontare delle risorse utilizzabili

